

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE
NELLA SEDUTA DEL 12 LUGLIO 2005, N. 5

**ACQUISIZIONE TRAMITE CONTRATTO DI LEASING DI UN IMMOBILE
IN ANCONA DA DESTINARE A SEDE DEGLI UFFICI DELLA GIUNTA REGIONALE**



Art. 1
(Autorizzazione al leasing)

1. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere un contratto di leasing per l'acquisizione dell'immobile sito in Ancona, via Gentile da Fabriano 2/4, di proprietà della Banca delle Marche s.p.a., da destinare a sede degli uffici della Giunta regionale.

2. Il valore dell'immobile è stabilito in euro 14.000.000,00.

3. Nel contratto di leasing sono indicati i lavori e gli interventi di adeguamento degli impianti indispensabili per garantire l'agibilità nonché il pieno ed immediato uso dell'edificio come sede degli uffici regionali, da realizzare a cura della concedente nei termini e con le modalità ivi stabiliti.

Art. 2
(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 1 è autorizzata la spesa di euro 14.000.000,00 + IVA. Per l'anno 2005 è autorizzata la spesa massima di euro 600.000,00.

2. Per gli anni successivi la determinazione delle quote destinate a gravare su ciascun esercizio sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie.

3. Alla copertura della spesa autorizzata dalla presente legge si provvede:

- a) per l'anno 2005 mediante utilizzo delle risorse regionali previste a carico dell'UPB 5.28.01 del bilancio di previsione per l'anno 2005;
- b) per ciascuno degli anni 2006 e 2007 con le risorse iscritte a carico dell'UPB 1.03.01 del bilancio pluriennale 2005/2007; per gli anni successivi mediante quota parte delle risorse proprie della Regione.

4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte nell'UPB 1.03.01 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA) per l'anno 2005 con la denominazione "Spese per l'acquisizione tramite contratto di leasing di un immobile da adibire a sede di uffici regionali" e per gli anni successivi nell'UPB corrispondente.

Art. 3
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE
(Luigi Minardi)

